



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Per comprendere il concetto di tutela giuridica occorre spiegare alcuni concetti di base.

La **capacità giuridica** è la capacità di essere titolare di diritti e di doveri e si acquisisce con la nascita (Art.1 c.c.). Questo significa che i neonati, i minorenni e gli incapaci possono essere proprietari di un bene o titolari di un diritto al risarcimento di un danno subito.

La **capacità di agire**, invece, è la capacità di disporre autonomamente dei propri diritti e si acquista con la maggior età (Art.2 c.c.).

Per i minorenni tale capacità è esercitata dai genitori.

La persona disabile, come qualunque altro individuo, acquista la sua capacità di agire al compimento della maggiore età, anche se di fatto si trova in una situazione di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.

Spesso sono i genitori che provvedono in loro vece, assumendo un ruolo di tutori di fatto; ma tale situazione non è riconosciuta giuridicamente e quindi il genitore può trovarsi nella situazione di non poter compiere un atto necessario al figlio.

Né d'altra parte, gli atti compiuti dalla persona disabile potrebbero essere riconosciuti validi, tantoché la controparte del contratto (cioè un medico, un notaio, un operatore di banca ecc. ecc.) potrebbe rifiutarsi di compiere qualsiasi atto con una persona che nonostante sia dotata della capacità di agire, risulti di fatto incapace.

La situazione può inoltre comportare alcuni rischi derivanti dalla possibilità del disabile, magari con l'aiuto di qualche amico, di disperdere il patrimonio.

Oppure possono sorgere dei problemi nel caso in cui venga richiesto dalle strutture sanitarie il consenso scritto per sottoporre la persona disabile ad un intervento chirurgico.

Per garantire la miglior tutela possibile l'ordinamento prevede attualmente tre istituti: l'**Amministrazione di sostegno**, l'**Interdizione** e l'**Inabilitazione**. E' sempre il Giudice Tutelare che sceglie quale istituto sia più idoneo al caso in esame, indipendentemente dall'oggetto del ricorso.

Amministrazione di Sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (Art.404 c.c.).

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (Art. 409 c.c.).

Interdizione

Il maggiore di età che si trova in una condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, può essere interdetto quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione (Art.414 c.c.).

L'interdizione comporta la totale incapacità di intendere e di volere e nella sentenza viene nominato un tutore, che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Alcuni atti di ordinaria amministrazione possono però essere compiuti dall'interdetto senza intervento o con assistenza del tutore, quando ciò è previsto in un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Art.427 c.c.).

Inabilitazione

Il maggiore di età infermo di mente, che non si trovi però in condizione di abituale infermità ed il cui stato non sia talmente grave da rendere necessaria l'interdizione, può essere inabilitato (Art. 415 c.c.).

L'inabilitazione corrisponde alla parziale incapacità di intendere e volere, per cui l'inabilitato avrà la piena capacità di agire per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre ha una limitata capacità in relazione agli atti di straordinaria amministrazione, per i quali sarà necessaria l'assistenza di un curatore, nominato dal Giudice Tutelare.

Alcuni atti che eccedono l'ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore, se debitamente indicati in un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Art.427 c.c.).

I minorenni

Tali procedimenti possono essere promossi anche nei confronti dei minorenni, nell'ultimo anno della loro minore età e avranno effetto dal giorno in cui il minore raggiunge i diciotto anni (Art.406 e 416 c.c.).

In questo caso è competente il Tribunale dei Minorenni e il procedimento è più semplice e meno costoso, in quanto non necessita del supporto di un avvocato.



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Interdizione, Inabilitazione o Amministrazione di Sostegno?

E' opportuno segnalare che è sempre il GT che sceglie quale istituto giuridico sia più idoneo al caso in esame, indipendentemente dall'oggetto del ricorso.

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

Ricorso

Il procedimento può essere promosso dal coniuge e dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado rispetto all'interdicendo (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), dagli affini entro il 2° grado (cognato) e dal Pubblico Ministero (PM) che riceve segnalazioni dai Servizi Sociali, o da altre persone che siano a conoscenza di una situazione che rende necessaria la tutela di una persona disabile.

Se non è il PM a promuovere l'azione, deve farlo un Avvocato.

Nel ricorso devono essere descritte le condizioni di vita della persona, allegando certificazioni mediche, anagrafiche e relazioni psicosociali.

La persona a tutela della quale è diretto il procedimento può opporsi al ricorso con l'aiuto di un avvocato.

Udienza

Il ricorso viene depositato in Cancelleria, dopo di che il Tribunale fisserà un'udienza: il tutto verrà notificato alla persona disabile ed ai parenti della stessa entro il quarto grado.

L'udienza fissata serve al Giudice Tutelare per esaminare e comprendere la reale capacità di comprensione generale e di riconoscimento del valore del denaro.

Sentenza

Al termine dell'udienza il Giudice Tutelare, se ritiene acquisito l'accertamento sull'incapacità della persona disabile, nomina un tutore provvisorio. Generalmente questa persona è uno dei due genitori o un parente che si rende disponibile. In mancanza di soggetti idonei e disponibili tra i parenti, nominerà un estraneo, designato dai parenti o reperito dal Giudice stesso (professionista, volontario o ente pubblico) e rinverrà la causa per ulteriori incombenze formali.

Dopo circa un anno dal deposito del ricorso, verrà pronunciata la sentenza di interdizione/inabilitazione, alla quale seguirà la nomina del tutore/curatore definitivo. Nel caso dell'interdizione nella maggior parte dei casi viene confermata la persona già nominata come tutore provvisorio.

Il tutore

È colui che rappresenta il tutelato interdetto nel compimento di tutti gli atti della vita civile, ad eccezione di quelli personalissimi (es. matrimonio e testamento) che comunque non potrà fare, con la diligenza del buon padre di famiglia.

- La nomina di un tutore viene principalmente richiesta per:
- L'apertura di un conto corrente bancario (intestato all'incapace sotto tutela del suo tutore) e tutte le azioni bancarie
- La variazione di intestazione del libretto postale di cui sia già intestatario l'incapace
- La riscossione alla posta della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento
- Il ritiro dei contributi comunali (straordinari, ai trasporti..)
- Eventuali rapporti con altri enti pubblici: INPS, ASL...
- Eventuali successioni
- Il consenso informato per cure mediche ed operazioni chirurgiche

Il tutore deve rendere conto del proprio operato unicamente al Giudice Tutelare.

Il tutore viene scelto dal GT tra le seguenti persone:

- Parenti del tutelato: coniuge, padre, madre, figlio/a, zio/a, cugino/a o persona designata nel proprio testamento dal genitore superstite
- Il rappresentante legale dell'ente di assistenza in cui il disabile è assistito
- Un volontario
- Un professionista (nella maggior parte dei casi è un avvocato)
- Un funzionario pubblico: la cosiddetta tutela pubblica, il sindaco del comune o il direttore dell'ASL, con possibilità di delega a funzionari dell'amministrazione

L'incarico del tutore è obbligatorio e gratuito, salvo il diritto ad un'equa indennità, proposta dal GT, nel caso di grandi patrimoni.

Questo dato normativo corrisponde poi nella pratica al comune sentimento che vede l'attività di tutela svolgersi preferibilmente nella sfera familiare o comunque nel volontariato.

L'incarico non può essere imposto per un periodo superiore ai dieci anni, salvo che il tutore non sia un parente.



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I principali compiti del tutore sono:

- La cura della persona incapace: il tutore propone al GT e le cure che ritenga necessarie e il luogo dove svolgerle
- La rappresentanza negli atti civili e l'amministrazione dei beni dell'incapace: il tutore si sostituisce all'incapace nelle scelte e nel compimento di tutti gli atti giuridici
- Redigere l'inventario dei beni: una fotografia dei beni di proprietà del tutelato (e non dei suoi familiari!)
- Redigere un rendiconto annuale delle entrate e delle spese sostenute
- Richiedere l'autorizzazione al GT per i singoli atti di particolare rilevanza

Le responsabilità del tutore:

- Responsabilità per violazione dei propri doveri inerenti all'amministrazione del patrimonio dell'interdetto. Il tutore risponde dei danni qualora non abbia agito in modo diligente o imprudente, in questi casi il GT può predisporre anche la revoca dall'incarico;
- Responsabilità, in caso di convivenza, per fatti illeciti compiuti dal tutelato (danni a cose o persone), come nei casi del genitore con il figlio minore.

Il tutore, durante il suo giuramento può indicare la persona da nominare come pro tutore e chiedere al GT di convocarlo per prestare a sua volta giuramento.

Il pro tutore rappresenterà l'incapace sia nei casi in cui l'interessato è in opposizione con gli interessi del tutore, sia nei casi in cui il tutore sia impossibilitato a svolgere la propria funzione (per malattia, temporanea lontananza..).

Il curatore

E' colui che affianca l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione.

Il curatore aiuterà l'inabilitato nell'amministrazione del patrimonio e lo accompagnerà nelle scelte più importanti della sua vita.

Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all'inabilitato, valutando l'opportunità degli stessi preventivamente con il Giudice Tutelare.

L'atto senza la firma del curatore è annullabile.

Il curatore non può sottrarsi alla nomina salvo che non abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente malato o eserciti già altra curatela ed è scelto tra le seguenti persone:

- Parenti del tutelato: coniuge, padre, madre, figlio/a, zio/a, cugino/a o persona designata nel proprio testamento dal genitore superstite
- Il rappresentante legale dell'ente di assistenza in cui il disabile è assistito
- Un volontario
- Un professionista (nella maggior parte dei casi è un avvocato)
- Un funzionario pubblico: la cosiddetta tutela pubblica, un sindaco del comune o il direttore dell'ASL, con possibilità di delega a funzionari dell'amministrazione

I principali compiti del curatore sono:

- Aiutare l'inabilitato ad amministrare i suoi beni
- Essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio

Il curatore deve chiedere l'autorizzazione al giudice per tutti gli atti di straordinaria amministrazione in particolare:

- Per vendere beni di una certa entità
- Costituire pegni o ipoteche
- Fare compromessi e transazioni

Il curatore non è tenuto a presentare il rendiconto annuale al GT, salvo che non gli sia espressamente richiesto e non si tratti di un patrimonio ingente.